SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 69

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BOZZELLO VEROLE, SCEVAROLLI, CIMINO e SIGNORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1987

Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. – La legge 1° aprile 1981, n. 121, ha disegnato un nuovo ordinamento per l'Amministrazione della pubblica sicurezza. Tra le varie importanti innovazioni, al fine di meglio adeguare la professionalità degli operatori di polizia alle sempre più pressanti esigenze di lotta alla criminalità comune e organizzata e di difesa delle istituzioni democratiche, il legislatore del 1981 ha previsto la figura dell'ispettore connotandola in modo particolare come destinata a svolgere prevalentemente funzioni di polizia investigativa.

Com'è noto, nella richiamata sede normativa si volle che, accanto all'ordinario reclutamento degli ispettori per pubblico concorso riservato a giovani diplomati (si ricorderà a tal proposito che al primo concorso straordinario per 500 posti di vice ispettore vi furono oltre trentamila domande), fosse prevista anche una forma di accesso interno, sempre per concorso, attraverso la valutazione di titoli e un colloquio, in modo da poter premiare e riconoscere i migliori operatori di polizia capaci di trasfondere la loro esperienza e il loro spirito tra i nuovi arrivati nonchè in grado di alimentare l'organico del ruolo nel quadro del raggiungimento di quegli obiettivi di più qualificata presenza a tutela della collettività nazionale.

Il sistema ha funzionato e tra giovani e meno giovani ispettori si è venuta a creare un'armonia operativa che, in termini di risultati concreti, si è tradotta in brillanti operazioni di polizia investigativa. Gli sforzi sono stati in

questi anni notevoli perchè nel frattempo l'importante mole di impegni dell'Amministrazione per l'attuazione della legge di riforma e l'obiettiva lunga procedura concorsuale, dovuta alle sempre più numerose richieste di entrare a far parte della Polizia di Stato, non hanno consentito di alimentare ulteriormente l'organico del ruolo in argomento.

La situazione oggi è quindi preoccupante perchè, a fronte di un organico di ispettori commisurato alle esigenze della società, si registra un vuoto di personale che è destinato vieppiù ad accrescersi, dato che i prossimi ispettori reclutati per concorso pubblico probabilmente non inizieranno la loro attività operativa prima della metà del 1989.

In questo senso, e per porre un temporaneo rimedio alle carenze organiche del ruolo, sembra opportuno prevedere che gli attuali ispettori, provenienti dai marescialli del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che in virtù delle loro qualità intellettuali e di carattere superarono brillantemente il concorso interno per titoli e colloquio, i quali sono stati o saranno raggiunti entro il 1990 dai limiti di età (sessanta anni) previsti per la qualifica di ispettore, possano, a richiesta, essere richiamati dall'Amministrazione per continuare a prestare i loro servizi a favore della collettività.

In tal modo viene a darsi, da un lato, sufficiente tempo all'Amministrazione per il reclutamento dei giovani ispettori e, dall'altro, si evita che valenti e stimati ispettori, innanzi tempo, privino della loro incisiva opera la polizia italiana.

Il disegno di legge, che ci onoriamo di sottoporre all'attenzione dei colleghi, intende anche testimoniare, a questa qualificata schiera di operatori di polizia, la meritata riconoscenza che loro rivolge la collettività.

L'applicazione della previsione non comporta, com'è ovvio in caso di richiamo, alcun aggravio economico per lo Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato provenienti dai marescialli del disciolto corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che sono cessati o cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età, possono, a domanda, essere richiamati sino al 31 dicembre 1990.

2. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro.

3. Il Ministro dell'interno può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza prevista.

4. Nei confronti del personale richiamato si applica quanto previsto dall'articolo 59, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 395, come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 858, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 19.